



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.36

OGGETTO: CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO - DEFINIZIONE VERSAMENTO I.C.I.

L'anno DUEMILADODICI addì DODICI del mese di APRILE alle ore 20.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì
2. CHIAPPERO Daniela - Vice Sindaco	Sì
3. FALCO Mauro - Assessore	Sì
4. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
5. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì
6. MERLO Sergio - Assessore	Sì
7. LASAGNO Franco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna
 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO - DEFINIZIONE
VERSAMENTO I.C.I.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- il Consorzio Agrario Provinciale di Torino, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Carmagnola – Via Poirino n. 13/A è stato sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa con Decreto Ministeriale del 05.07.1991;
- per gli immobili sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa non sussisteva il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in quanto il Consorzio ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ne era stato spossessato;
- l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. prevede la soggettività passiva al tributo a seguito di trasferimento degli immobili;
- a seguito dell'omologa della proposta di concordato presentata dal Consorzio Agrario Provinciale di Torino presso il Tribunale di Torino, con sentenza del 29 aprile 2011, passata in giudicato il 29 maggio 2011 e comunicata dalla Corte di Appello di Torino in data 7 luglio 2011, il Consorzio Agrario Provinciale di Torino è ritornato "in bonis" e pertanto la procedura concorsuale si è chiusa senza trasferimento degli immobili oggetto del concordato;

Considerato altresì che:

- durante la procedura fallimentare o di liquidazione coatta il possesso dell'immobile non permane in capo al proprietario e di conseguenza il bene non si trova nella piena disponibilità del titolare sottoposto a procedura concorsuale;
- la norma si limita a "sospendere" l'obbligo di pagamento dell'imposta sino al momento della cessione del bene immobile, ma nulla dispone circa la persistenza dell'obbligazione tributaria nelle ipotesi in cui la vendita non sia stata effettuata;
- il Consorzio, per evitare l'instaurazione di un contenzioso e stante l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, si è dichiarato disponibile con comunicazione del 12 dicembre 2011 – prot. n. 15410 a definire l'importo dell'ICI dovuta;

Vista la comunicazione in data 05.04.2012 del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Considerato che risulta opportuno definire consensualmente la vertenza anche in relazione ai tempi per la relativa definizione e pagamento dell'imposta, ai costi di un eventuale contenzioso ed ai possibili rischi di soccombenza;

Preso atto che dalle risultanze dell'ufficio tributi risulta un credito ICI per gli anni dal 1993 al mese di maggio 2011 di € 187.992,86 da ridurre in conseguenza del parziale mancato utilizzo dell'immobile dal 1999 all'importo di € 113.051,70, anche alla luce di un potenziale rischio di una invocata prescrizione del tributo da parte del soggetto debitore;

Dopo ampia discussione in cui vengono attentamente valutati gli estremi della questione;

Ritenuto di procedere in merito definendo in € 113.051,70 l'importo a carico del Consorzio Agrario Provinciale di Torino;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di definire, secondo quanto indicato in premessa, in € 113.051,70 l'importo a carico del Consorzio Agrario Provinciale di Torino con sede in Carmagnola – Via Poirino n. 13/A per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il periodo 1993 – maggio 2011;

Considerato che il legislatore non si è preoccupato di precisare le conseguenze ai fini I.C.I. nel caso in cui gli immobili, in precedenza acquisiti dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, siano restituiti al soggetto sottoposto alla medesima procedura concorsuale, a seguito della loro mancata vendita.

Dato atto che l'unica disposizione in materia è rappresentata dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992 che testualmente recita:

“per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili” e, pertanto, non disciplina il caso in cui l'immobile, al termine della procedura concorsuale, ritorna in bonis al soggetto sottoposto alla stessa, dando origine a contrastanti orientamenti giurisprudenziali in merito al presupposto impositivo dell'ICI e al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta durante il periodo in questione; Rilevato che la giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso di ritenere non tassabile ai fini ICI gli immobili rientranti nella procedura esecutiva qualora essa si concluda senza il trasferimento degli stessi con varie motivazioni:

- la mancanza dei due requisiti previsti dalla norma, ossia il possesso degli immobili ed il pagamento del prezzo della loro vendita, determina, pur in assenza di una precisa disposizione di legge, la mancanza del presupposto impositivo e, quindi,

l'esclusione della tassabilità dell'imponibile per tutta la durata della procedura (Comm.ne Trib. Prov. Bergamo, Sez. VII, n. 10 del 28.03.2003);

- il legislatore con l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/1992, ha individuato quale soggetto passivo di imposta, in caso di liquidazione coatta amministrativa, il commissario ed ha ritenuto di condizionare il prelievo del tributo, oltre che alla situazione di possesso, all'avvenuto trasferimento del bene e, secondo l'originaria formulazione della norma, anche al versamento del relativo prezzo; pertanto non si può configurare la soggettività passiva ai fini ICI in capo al debitore fallito (o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa) in quanto l'art. 42 del D.R. 267/1942 impone lo spossessamento dei beni del debitore fallito, con conseguente venir meno del presupposto di imposta di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92 (Comm.ne Trib. Prov. Pisa, Sez. IV, n. 183 del 18.09.2009);
- il Commissario liquidatore è il soggetto istituzionalmente responsabile dell'amministrazione dei beni per tutto il periodo del procedimento concorsuale e non il Consorzio rientrato in bonis al termine della procedura, il quale, pertanto, non era parte sostanziale del rapporto tributario, mentre il Comune avrebbe dovuto insinuarsi tempestivamente in tale procedura (Comm.ne Trib. Prov. Livorno, Sez. 3, n. 130, del 29.03.2010);

Tale soluzione interpretativa non è unanimemente condivisa fra cui, (Comm.ne Trib. Prov. Livorno, Sez. VI, del 24.09.09, n. 181), (Corte di Cassazione, sez. civ. n. 15478 del 30.06.2010), (sentenza Commissione Tributaria Regione Lombardia Milano del 20.02.2010), per le seguenti considerazioni:

- l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/1992 dispone che l'imposta è *dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento*;
- l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/1992 non dispone la modifica del presupposto dell'imposta ICI ma detta solo una particolare regola procedurale in presenza di procedura fallimentare o di liquidazione coatta;

- 2) di dare atto che all'importo dovuto non verranno applicate sanzioni (ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997) ed interessi (ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92;
- 3) di trasmettere al Consorzio Agrario Provinciale di Torino con sede in Carmagnola – Via Poirino n. 13/A – apposita richiesta di versamento da effettuarsi entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre,
con separa unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 20-apr-2012

Bricherasio, lì 05-mag-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U. 267/2000

Lì __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari
Bricherasio, lì 20-apr-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna